

239/EL-564/447/2025*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica***DIPARTIMENTO ENERGIA**

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;



VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2024 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. 141935 del 19 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal



decreto 9 novembre 2016;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la procura, per atto del Notaio Marco De Luca di Roma, datata 20 settembre 2021, repertorio n° 46.497 raccolta n° 26.980 registrata a Roma 3 in data 1° ottobre 2021 al n° 23103, Serie 1T, rilasciata da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi;

VISTA l'istanza prot. n. P20230078391 del 26 luglio 2023, successivamente integrata, su richiesta di questa Amministrazione (nota prot. n. 156990 del 3 ottobre 2023), con note prot. n. P20230119243 del 21 novembre 2023 e prot. n. P20240006991 del 19 gennaio 2024, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto a questo Ministero il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Opere sulla RTN a 220/150 kV per la connessione della Sottostazione Elettrica RFI di Serre", nel comune di Campagna, in provincia di Salerno, Regione Campania, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- ai sensi dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. 327/01 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area di stazione e vie di accesso;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001, la delega alla Società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004, ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

- ai sensi dell'art. 1-*sexies*, comma 3, del D.L. 239/2003 e s.m.i., l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione;

CONSIDERATO che l'intervento nasce dalla richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), presentata dalla società RFI S.p.A., dell'impianto corrispondente ad unità di consumo da 22 MW denominato sottostazione elettrica (SSE) di Serre, inerente allo sviluppo della nuova linea ferroviaria alta velocità "Salerno – Reggio Calabria", sulla base della quale Terna S.p.A. ha provveduto ad elaborare la soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione, accettata dall'utente RFI S.p.A. (codice pratica 202102602);

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con risorse afferenti al Piano Nazionale di



Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che il progetto, nello specifico, consiste in:

✓ **OPERA 1** – Stazione elettrica 220/150kV “Campagna”, di superficie complessiva pari a circa 13.100mq, che consentirà di collegare l’impianto RFI alla RTN. La sezione 220 kV sarà composta da n. 1 sistema a singola sbarra con isolamento in aria, con moduli terra sbarre ad entrambe le estremità e TV di sbarra su un lato, n. 2 moduli linea per il collegamento alla RTN e n. 2 moduli primario ATR. La sezione 150 kV sarà composta da n. 1 sistema a singola sbarra con isolamento in aria, con moduli terra sbarre ad entrambe le estremità e TV di sbarra su un lato, n. 2 moduli linea in cavo per collegamento della stazione utente RFI, n. 2 moduli secondario ATR e n. 1 modulo TIP. Si prevede inoltre la realizzazione di un edificio integrato e un edificio punto di consegna MT/TLC;

✓ **OPERA 2** – Raccordi 220 kV della linea Laino - Tusciano alla SE di Campagna, che alimentano la nuova stazione elettrica di Campagna. Il primo raccordo si estende verso nord-ovest fino ad intercettare l’esistente sostegno n. 540 per una lunghezza complessiva di circa 1,04 km (comprensiva della campata oggetto di modifica), mentre il secondo raccordo si estende verso sudest fino ad intercettare l’esistente sostegno n. 535-A per una lunghezza complessiva di circa 0,40 km (comprensiva della campata oggetto di modifica);

- A valle della realizzazione delle opere sopra indicate sarà possibile precedere allo smantellamento di n. 3 sostegni e relative campate nel tratto di elettrodotto sotteso ai nuovi raccordi, per una lunghezza complessiva di circa 0,73 km;

CONSIDERATO che l’intervento in progetto non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7, così come riportato nella sopracitata istanza del 26 luglio 2023, nonché precedentemente comunicato con nota prot. P20230069815 del 5 luglio 2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS;

CONSIDERATO che le opere interessano aree a pericolosità da frana e rischio geologico secondo le perimetrazioni di bacino PAI e pianificazioni comunali, in quanto l’Opera 1 interessa “aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2” e “aree a pericolosità potenziale da frana moderata Putr1” e l’Opera 2 attraversa “aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2”, “aree a pericolosità potenziale da frana moderata Putr1” e “aree Rutr5”, e pertanto il Proponente ha reso disponibili gli approfondimenti all’interno della Relazione Geologica Preliminare e nello Studio di Compatibilità Geologica;

CONSIDERATO che, seppur il progetto non interessi Aree Naturali Protette (EUAP) di cui alla legge quadro 394/1991 né direttamente siti appartenenti alla Rete Natura 2000, è stato predisposto lo Screening di Incidenza - Livello I al fine di valutare eventuali incidenze significative con i siti Natura 2000 presenti nel contesto;

VISTA la summenzionata nota prot. n. P20230078391 del 26 luglio 2023, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;



VISTA la nota prot. n. 34043 del 22 febbraio 2024, successivamente integrata con nota prot. n. 38346 del 28 febbraio 2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dare avviso di avvio del procedimento, in data 3/04/2024, mediante la pubblicazione dello stesso, per trenta giorni consecutivi, sull'albo pretorio del comune di Campagna, sul sito informatico della Regione a decorrere dal 9/04/2024, nonché, nella medesima data, su più quotidiani a diffusione nazionale e locale ("Corriere della Sera" "Il Mattino", "Libero" e "La città di Salerno");

ATTESO CHE, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni, così come anche comunicato da Terna con nota prot. n. P20250062737 del 23 maggio 2025;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3274 del 29 febbraio 2024, nonché della successiva nota di sollecito prot. n. 09542 del 19 giugno 2024, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Comune di Campagna di pronunciarsi in merito alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica vigente, non ricevendo riscontro;

PRESO ATTO della nota prot. n. 5958-P del 8 marzo 2024, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, richiedendo al Proponente integrazioni progettuali, ha altresì sollecitato "il Comune di Campagna di voler effettuare la verifica preliminare dell'effettiva situazione vincolistica di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii. del D. Lgs. N. 42/2004 [artt.136 e 142 -lett.c (con effettiva denominazione), lett. H, lett.g. etc.] e della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146";

PRESO ATTO della nota prot. n. 10292-P del 23 aprile 2024, con la quale la sopracitata Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno ed Avellino, anche a seguito della nota di riscontro del Proponente prot. n. P20240040385 del 15 aprile 2024, rappresentando che "la documentazione pervenuta ad integrazione deve necessariamente essere inviata anche al comune di Campagna (che ci legge in CC), in quanto ente co-decidente preposto alla gestione del vincolo e amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, se dovuta, nell'ambito della procedura di conferenza di Servizi de quo", ha nuovamente sollecitato il Comune di Campagna a produrre quanto già richiesto e "ad inviare propedeuticamente quanto disposto al co.7 dello stesso art. 146 ovvero la "relazione tecnica illustrativa" e la "proposta di provvedimento", a cui va allegato copia del parere della Commissione Locale per il Paesaggio";



VISTA la nota prot. n. 110926 del 17 giugno 2024, con la quale questa Amministrazione, preannunciando la chiusura della Conferenza di Servizi, ha disposto la condivisione dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, ed ha altresì richiesto all'Ufficio del comune di Campagna, competente ai fini della Valutazione di Incidenza, di voler far pervenire “la conclusione dell'endoprocedimento di valutazione di incidenza e l'espressione del parere paesaggistico ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004”;

PRESO ATTO delle note prot. n. 03853 del 10 febbraio 2025 e prot. n. 19234 del 6 marzo 2025, con le quali il Comune di Campagna – Area Tecnica 1 (Settore Lavori Pubblici, Tutela Ambientale e Paesaggistica, Servizi Cimiteriali e Tecnico/Manutentivi, SUAP) ha rispettivamente rilasciato parere favorevole alla non assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Appropriata senza prescrizioni e attestato che le opere dell'impianto in oggetto non ricadono in aree tutelate ex Dlgs 42/2004 in quanto “Esterne all'area tutelata ex art. 136 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.” ed “Esterne all'area tutelata art. 142 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)” e, pertanto, non necessitano di autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO della nota prot. n. 06005-P del 12 marzo 2025, con la quale la Soprintendenza, concludendo l'istruttoria di propria competenza, ha subordinato la realizzazione delle opere in oggetto all'esito di saggi archeologici stratigrafici volti ad escludere interferenze archeologiche anche oltre le quote di progetto;

VISTA la nota prot. n. 142170 del 28 luglio 2025, con la quale la Divisione IV “Infrastrutture e impianti di produzione energetici” della Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

RICHIAMATI gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

VISTA la Deliberazione n. 613 del 11 settembre 2025, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. 120828 del 10 ottobre 2025, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14-*quater*, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 1-*sexies*, comma 1, D.L. n. 239/2003, la presente autorizzazione unica sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO che il decreto di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle opere ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. art. 1- *sexies*, comma 2, b) del Decreto-legge n. 239/2003;



CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che l'intervento, finanziato con risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nasce dalla richiesta di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), presentata dalla società RFI S.p.A., dell'impianto corrispondente ad unità di consumo da 22 MW denominato sottostazione elettrica (SSE) di Serre, inerente allo sviluppo della nuova linea ferroviaria alta velocità "Salerno – Reggio Calabria", sulla base della quale Terna S.p.A. ha provveduto ad elaborare la soluzione tecnica minima generale (STMG) di connessione, accettata dall'utente RFI S.p.A. (codice pratica 202102602);

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'immobilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Opere sulla RTN a 220/150 kV per la connessione della Sottostazione Elettrica RFI di Serre" nel comune di Campagna, in provincia di Salerno, Regione Campania, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DGFR22015B2793122 rev. 00 del 26/05/2023, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge



n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle



disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.



IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)